



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 29/04/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICA AL TITOLO III RECANTE LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventicinque nel giorno ventinove del mese di aprile presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
TONIAZZI MONICA	Presente
SATURNINI GIULIO	Presente
PARRINI GREGORIO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
AMALFITANO GIOVANNI GIACOMO	Presente
BRAZZINI CHIARA	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente
FRATINI STEFANIA	Presente
MASIERO NICCOLO'	Presente
FUSI SABRINA	Presente
CARDINALI ANDREA	Presente
PIERINI FILIPPO	Presente
VERNIANI CORINNA	Presente
PIERINI LEONARDO	Presente
ABATE ROBERTO	Presente
CUSCITO VITO ANDREA	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Scrutatori: Fusi Sabrina, Cuscito Vito Andrea, Saturnini Giulio.

Presiede il Presidente del Consiglio Gregorio Parrini.

Partecipa il sottoscritto Vicesegretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Andrea Angeli incaricato della redazione del verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Titolo III del vigente Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, avente ad oggetto la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 60 del 13.03.2025, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- viene prevista l'applicazione, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di un'agevolazione denominata «*bonus sociale per i rifiuti*», introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- viene disposto che il beneficio – il cui riconoscimento avviene automaticamente, senza necessità di istanza - consiste nella riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti (TARI), applicata in favore dei nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- viene disposto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della predetta misura, istituisce e aggiorna, con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01.04.2025, recante “*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attivazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24*”, con la quale viene disposto:

- che a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del predetto *bonus sociale*, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 29/04/2025

- che l'ammontare iniziale della *componente UR3,a*, è stabilito in 6 euro/utenza/anno, con possibilità di aggiornamento annuale, da parte dell'Autorità, in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare modificazioni agli articoli 8 (avente ad oggetto: "*Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie*") e 14 (avente ad oggetto: *Riduzioni*) del vigente Regolamento, al fine di recepire le sopravvenute, richiamate, disposizioni in materia di «*bonus sociale per i rifiuti*»;

Valutato che l'agevolazione introdotta – in carenza di specifiche disposizioni contenute nell'articolo 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, nonché nel D.P.C.M. n. 24/2025 - non risulti escludere l'applicazione delle agevolazioni attualmente contemplate dall'art. 15, comma 5, lett. d), e) e g) del vigente regolamento comunale (avente ad oggetto: "*Agevolazioni*"), correlate alla situazione reddituale e/o patrimoniale del nucleo familiare;

Attesa, tuttavia, la necessità:

- di apportare modificazioni al testo vigente dell'art. 15, comma 5, lett. d) ed e), al fine di disporre che, in caso di concomitante integrazione dei requisiti di spettanza sia del c.d. *bonus sociale*, sia delle specifiche misure agevolative comunali, queste ultime si aggiungano al primo e siano rispettivamente ridotte in misura pari al 25% ed al 35% della TARI, con onere posto a carico del bilancio comunale, in ragione di tali aliquote;

Ritenuto, altresì:

- di emendare il comma 6 dell'art. 14, al fine di escludere che la riduzione derivante dall'applicazione del «*bonus sociale per i rifiuti*», disciplinato dalla sopravvenuta normativa nazionale, concorra al raggiungimento del limite massimo di riduzione della tariffa, corrispondente al 70% della parte variabile;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683. della legge 27 dicembre 2013. n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Visti, inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 29/04/2025

- l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del “Settore 2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria ” del Comune di Greve in Chianti;

Con 17 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 1 voto contrario (Roberto Abate), 4 astenuti (Corinna Verniani, Filippo Pierini, Leonardo Pierini, Vito Andrea Cuscito)

A maggioranza,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di apportare le seguenti modificazioni al Titolo III del vigente regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC:
  - A) All'art. 8, dopo il comma 4 è inserito il seguente, con contestuale posposizione dell'attuale comma 5, come rappresentato di seguito:  
***“5. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino***

*in condizioni economico-sociali disagiate, della riduzione di cui al successivo art. 14, comma 1, lett. m) («bonus sociale per i rifiuti»), introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*6. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”.*

**B)** Al comma 1 dell'art. 14 (avente ad oggetto “Riduzioni”), dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: **“m) nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000,00 euro, limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: riduzione del 25% della tariffa.”.**

**C)** Al comma 2 dell'art. 14, dopo le parole “di cui al comma 1)” sono aggiunte le seguenti: **“, ad eccezione della riduzione di cui alla lett. m) e fatto salvo quanto previsto alle lettere i) e l),”.**

**D)** Al comma 6 dell'art. 14, dopo le parole “fattispecie agevolative previste” e prima delle parole “precedente comma 5, lett. d)”, le parole “al comma 2 del presente articolo ed al” sono sostituite con le seguenti: **“ai commi 1, lett. m) e 2 del presente articolo, nonché al”.**

**E)** Al comma 5 dell'art. 15, avente ad oggetto “Agevolazioni”:

I) alla lett. d), dopo le parole “riduzione tariffa del 50%”, sono aggiunte le seguenti: **“ovvero, in alternativa, riduzione del 25% della tariffa, in caso di concomitante spettanza della riduzione di cui all'art. 14, comma 1, lett. m)”.**

II) alla lett. e), dopo le parole “riduzione tariffa del 60%”, sono aggiunte le seguenti: **“ovvero, in alternativa, riduzione del 35% della tariffa, in caso di concomitante spettanza della riduzione di cui all'art. 14, comma 1, lett. m)”.**

3) Di dare atto che il combinato disposto delle modificazioni di cui al punto 2) non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.

4) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, recante – al Titolo III – le modificazioni di cui al punto 2).

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di consentire la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 29/04/2025

Con 17 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, nessun voto contrario, 5 astenuti (Roberto Abate, Corinna Verniani, Filippo Pierini, Leonardo Pierini, Vito Andrea Cuscito)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(segue allegato)



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICA AL TITOLO III RECANTE LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 16.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 22.04.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 29/04/2025**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gregorio Parrini

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Andrea Angeli

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---